

## REGOLAMENTO (CE) N. 67/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

## che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

(versione codificata)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee <sup>(3)</sup>, ha subito diverse e sostanziali modificazioni <sup>(4)</sup>. È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) L'articolo 155 del trattato prevede che la Comunità stabilisca un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee e che la Comunità possa appoggiare i progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri nell'ambito delle reti transeuropee. A norma del suddetto articolo, l'aiuto comunitario può essere concesso ai progetti di interesse comune individuati nell'ambito degli orientamenti.
- (3) È opportuno stabilire le regole generali per la concessione di un contributo finanziario comunitario nel settore delle reti transeuropee e consentire così l'attuazione dell'articolo 155.
- (4) È opportuno rafforzare la partecipazione di capitali privati al finanziamento delle reti transeuropee e sviluppare la partnership tra il settore pubblico e il settore privato.
- (5) L'aiuto comunitario può assumere la forma, in particolare, di studi di fattibilità, di garanzie finanziarie o di quote di abbuoni di interessi. Tali abbuoni e garanzie si riferiscono

in particolare al sostegno finanziario della Banca europea per gli investimenti o di altri organismi finanziari pubblici o privati. In taluni casi debitamente giustificati, possono essere prese in considerazione sovvenzioni dirette agli investimenti.

- (6) Le garanzie finanziarie dovrebbero essere concesse, su base commerciale, dal Fondo europeo per gli investimenti oppure da altri organismi finanziari. Un contributo finanziario della Comunità potrebbe coprire in tutto o in parte i premi pagati dai beneficiari di tali garanzie.
- (7) Il contributo comunitario è essenzialmente destinato a superare gli ostacoli finanziari che dovessero sorgere nella fase di avvio di un progetto.
- (8) È necessario stabilire un limite al contributo comunitario rispetto al costo totale dell'investimento. In ogni caso, è opportuno prevedere un più elevato tasso del contributo comunitario per promuovere la realizzazione dei collegamenti transfrontalieri dei progetti prioritari.
- (9) La realizzazione di partenariati tra soggetti pubblici e privati (o di altre forme di cooperazione tra pubblico e privato) richiede un impegno finanziario certo da parte degli investitori istituzionali che sia idoneo ad attirare capitali privati. La concessione di un contributo finanziario comunitario su base pluriennale permetterebbe di eliminare le incertezze che frenano lo sviluppo dei progetti. È opportuno pertanto adottare disposizioni per erogare un contributo finanziario ai progetti selezionati sulla base di un impegno giuridico pluriennale.
- (10) È opportuno che il contributo comunitario ai progetti sia concesso in funzione del concorso di questi ultimi al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 154 del trattato nonché degli altri obiettivi e priorità contemplati dagli orientamenti di cui all'articolo 155 del trattato. È opportuno inoltre tenere conto di altri aspetti quali l'effetto incentivante sul finanziamento pubblico e privato, gli effetti socioeconomici diretti o indiretti dei progetti, in particolare sull'occupazione, nonché l'impatto ambientale.
- (11) È opportuno consentire, sino all'1 % dell'importo totale per il periodo 2000-2006, le partecipazioni al capitale di rischio per fondi di investimento che si prefiggono prioritariamente di fornire capitali di rischio ai progetti di reti transeuropee, al fine di sperimentare tale forma di finanziamento. Tale limite può essere aumentato fino al 2 % a seguito di un riesame del funzionamento di tale strumento. È opportuno inoltre esaminare l'eventuale futura estensione della stessa.

<sup>(1)</sup> Parere del 10 giugno 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 novembre 2009.

<sup>(3)</sup> GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.

<sup>(4)</sup> V. allegato II.

